



## Tribunale Ordinario di Verona

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

### **ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

I. B S.R.L. (P.I.V. A. ) rappresentata e difesa dall'avv.to L P E del foro di Rovereto, con indirizzo di p.e.c. indicato nel ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

### **CONTRO**

M S.R.L. (P.I.V. A. ) rappresentata e difesa dall'avv.to N M del foro di Verona, con indirizzo di p.e.c. indicato nella comparsa di costituzione e risposta

**RESISTENTE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/10/2017

### **RILEVATO CHE**

La domanda, avanzata dalla ricorrente, di condanna della società meglio indicata in epigrafe (d'ora innanzi per brevità solo M .) alla restituzione della somma di euro 389.236,56, pacificamente corrisposta dalla prima alla seconda a titolo di corrispettivo per una serie di contratti di trasporto intercorsi tra le parti negli anni dal 2012 al 2014, e tutti meglio elencati nel ricorso introduttivo, è fondata e come tale merita di essere accolta. Infatti la I.

B s.r.l. ha dedotto la nullità dei predetti contratti per contrasto con una norma imperativa, sulla scorta dell'assunto che la resistente non è mai stata iscritta nell'albo degli autotrasportatori.

La M non ha negato tale circostanza ma ha sostenuto che i contratti in questione vanno qualificati come appalti di servizi, connessi a contratti di



trasporto. Tale assunto però è drasticamente smentito dalle fatture emesse dalla convenuta che la ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso poiché in esse è stato precisato che le somme in esse indicate istituivano prezzo dei trasporti e tale documentazione, in quanto proveniente dalla stessa convenuta, ha piena efficacia probatoria nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 2709 c.c.

Occorre peraltro evidenziare che la l. 298/1974, pur prescrivendo all'art. 1 che l'iscrizione nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi "costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi", non indica le conseguenze della sua mancanza sul contratto di autotrasporto, limitandosi a prevedere delle sanzioni amministrative per chi eserciti l'autotrasporto senza avervi provveduto e quindi abusivamente.

Ad avviso di questo giudice però a fronte di tale evenienza può trovare applicazione in via analogica il disposto dell'art. 2231 c.c. che esclude il diritto al compenso per il soggetto che eserciti un'attività professionale senza essere iscritto all'albo corrispondente atteso che le ragioni di tale adempimento e le caratteristiche dell'organo deputato alla sua gestione sono analoghe per il contratto di autotrasporto e per quello di prestazione d'opera intellettuale.

Infatti il contratto di trasporto di merci per conto terzi è stato disciplinato in maniera restrittiva al fine di tutelare il bene collettivo costituito dalla sicurezza della circolazione stradale. Inoltre la tenuta dell'albo degli autotrasportatori è stata affidata dalla legge 298/1974 e dalle sue successive modifiche ad un organismo di natura pubblicistica.

Orbene, l'aver condizionato l'accesso alla professione di autotrasportatore al possesso di determinati requisiti, tra i quali iscrizione nell'apposito albo, unitamente alla istituzione di un'organizzazione pubblicistica munita del potere di consentire o negarla, inducono a ritenere che la conseguenza per l'esercizio abusivo di tale attività debba essere la medesima dell'esercizio abusivo della prestazione d'opera intellettuale poiché anche nell'autotrasporto è ravvisabile la stessa esigenza di tutela di interessi pubblici che giustifica quell'adempimento per le professioni intellettuali.



Del resto il carattere imperativo di questa parte della disciplina regolante l'autotrasporto per conto terzi è stato riconosciuto, sia pure incidentalmente, anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2005.

Tali considerazioni spiegano anche perché al caso in esame non possano estendersi i principi affermati, con riguardo alle conseguenze dell'esercizio abusivo dell'attività di agente, dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 3 aprile 1989, n. 1613 che, pur confermando la nullità per contrarietà a norma imperativa del contratto stipulato con l'agente non iscritto nell'apposito ruolo, ha escluso che in tal caso possa applicarsi la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 2231 c.c. stante la non equiparabilità della funzione del ruolo degli agenti di commercio a quella degli albi propri delle professioni intellettuali.

Tale conclusione però è coerente con la premessa per cui l'attività di agente non ha un rilievo pubblicistico che giustifichi la medesima conclusione di cui all'articolo 2231 c.c.

La domanda di manleva parimenti avanzata dalla ricorrente è invece infondata e va rigettata, in primo luogo perché essa presuppone la validità del contratto di trasporto, qui esclusa, e in secondo luogo perché funzionale ad una condanna condizionata ad un evento futuro di incerta verifica.

Anche la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dalla resistente va rigettata in applicazione del medesimo principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'analoga ipotesi della esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale da parte di chi non sia iscritto nell'apposito albo. Infatti secondo la Cassazione tale evenienza "dà luogo, ai sensi degli art. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto. Pertanto, il professionista non iscritto in detti albi - e a maggior ragione quello che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, nella specie consulente del lavoro incaricato della gestione contabile e fiscale di un'azienda commerciale - non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa" (Cass. sez. II, 12/10/2007, n. 21495; Cass., sez. II, 11/06/2010, n. 14085; Cass. sez. II, 21/03/2011, n. 6402).



Sulla somma richiesta dalla ricorrente spettano gli interessi al tasso legale, dal giorno dei singoli pagamenti, potendosi affermare che la convenuta era in mala fede nel momento in cui li ricevette ai sensi dell'art. 2033 c.c., poiché doveva essere al corrente della necessità della sua iscrizione all'albo per poter svolgere regolarmente l'attività di autotrasporto.

Le spese di lite vanno poste senza dubbio a carico della resistente in applicazione del criterio della soccombenza e alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.

In particolare va riconosciuto un compenso per le fasi di studio ed introduttiva, da determinarsi nei corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento.

All'importo così risultante di euro 5.602,00 va aggiunto quello di euro 3.000,00 a titolo di compenso per la attività di assistenza prestata nel corso della procedura di negoziazione assistita, che si è svolta nella pendenza del giudizio e che ha avuto una certa durata (da marzo ad ottobre 2017) poiché dopo la stipula della convenzione di negoziazione assistita le parti hanno condotto delle trattative che non sono andate a buon fine. Al predetto importo si perviene sulla scorta della applicazione della tabella per l'attività stragiudiziale di cui al d.m. 55/2014.

Sull'importo riconosciuto a titolo di compenso all'attrice spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata e della somma versata a titolo di contributo unificato (euro 607,00).

### **P.Q.M**

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, condanna il convenuto a restituire alla ricorrente la somma di euro 389.236,56, oltre interessi al tasso legale sulle somme imponibili dalla date dei singoli pagamenti a quella del saldo effettivo;

rigetta la domanda di manleva avanzata dalla ricorrente e quella ai sensi dell'art. 2041 c.c. avanzata dalla resistente;

condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di euro 8.602,00, oltre rimborso spese generali nella misura del



15 % della somma dovuta per compenso, Iva e Cpa ed euro 607,00 a titolo di ripetizione del contributo unificato,.

Verona 16/02/2018

Il Giudice Unico

